



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE**

(Art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

**Approvato con deliberazione
G.C. n. 88 del 4.11.2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 4 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate Art. 5 – Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

Art. 6 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo

Art. 8 - Modalità di corresponsione dell'incentivo – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di realizzazione

Art. 9 – Adeguamento dinamico del regolamento Art.

10 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1.** Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
- 2.** Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
- 3.** Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Dirigente/Responsabile di servizio.
- 4.** Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
- 5.** Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

- 1.** A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del codice.
- 2.** In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

- PER LE OPERE O LAVORI:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a € 1.000.000,00	2%
Oltre € 1.000.001,00	1,5%

- PER I SERVIZI O FORNITURE:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a € 500.000,00	2%
Da € 500.001,00 fino a € 1.000.000,00	1%
Oltre € 1.000.001,00	0,7%

- 3.** Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
- 4.** L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
- 5.** Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo per le opere o lavori sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

- 1.** L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
- 2.** Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 3.** Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) di responsabile unico di procedimento;
 - d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità; f) di collaudatore statico
- 4.** Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

- 1.** Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Dirigente/Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 7, comma 5.
- 2.** Le risorse di cui al comma 1 incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.

Art. 5 – Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

- 1.** Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'articolo 2, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

Art. 6 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. La nomina del RUP deve avvenire nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse nella programmazione.
2. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile di servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
3. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Il Responsabile di servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro comunque eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente svolto nel frattempo.

Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota del fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- PER LE OPERE O LAVORI:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Responsabile unico di procedimento	30%
Direzione dei lavori	25%
Direzione operativa ed assistenza cantiere	5%
Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaudo/certificato di regolare esecuzione	10%
Collaborazioni tecniche, amministrative e contabili	5%
Totale	100%

-PER I SERVIZI O FORNITURE:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Responsabile unico di procedimento	30%
Direzione dell'esecuzione e verifica conformità	10%
Collaborazioni tecniche, amministrative e contabili	20%
Espletamento delle varie fasi di gara	30%
Totale	100%

2. La conditio sine qua non per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche per quanto riguarda i lavori è che vi sia una gara". In mancanza di tale requisito l'art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 non prevede l'accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione. La lettera della legge, infatti, nel dettare i criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi fa espresso riferimento all'importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara. Ne consegue che sono escluse, ai fini di accantonamento del fondo in questione, importi di lavori od altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto sulla base di acquisizione di semplice preventivo. Sono esclusi, oltre alla fattispecie per cui l'esclusione sia disposta per legge gli interventi che non comportino una preventiva attività di progettazione ed in generale tutti gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture eseguiti senza la preparazione di alcun elaborato tecnico, senza una gara, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di impegno di spesa.

Per quanto riguarda i servizi e le forniture l'incentivo è erogabile con la presenza di due condizioni: che vi sia una gara e che vi sia un direttore dell'esecuzione.

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, ANCHE le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (punto 10 linee guida n. 3 delibera ANAC 1007/2017).

3. L'aliquota destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata, da parte del Responsabile di servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. In questo caso il RUP sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori. Nel caso in cui vengano individuati più collaboratori, la quota da destinare ai dipendenti coinvolti viene suddivisa fra i medesimi in base al coinvolgimento degli stessi nell'attività svolta.

4. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite sono cumulabili tra loro. Nel caso in cui il RUP debba procedere alla verifica del progetto, per importi inferiori a un milione di euro, non potrà svolgere l'attività di progettazione, né la direzione lavori. Sussiste inoltre incompatibilità fra l'attività di validazione e quella di progettazione.

5. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno rientra nel fondo con le modalità previste dal precedente articolo 4.

Art. 8 - Modalità di corresponsione dell'incentivo – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di realizzazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo dell'effettivo svolgimento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

2. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori stabiliti.

3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelle derivanti dalle cause previste all'art. 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

5. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori ed ai suoi collaboratori ed al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori ed al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

6. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

7. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente del gruppo di lavoro dovrà dichiarare di non aver superato, nel corso dell'anno solare, il suddetto limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. In caso di raggiungimento del limite, il dipendente potrà chiedere che il pagamento venga rinviato all'anno successivo.

Art. 9 – Adeguamento dinamico del regolamento

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 10 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

- 1.** Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006;
- 2.** Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014;
- 3.** Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.